

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS**

CIG B2863F818F

CONTRAENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
VIA FESTA DEL PERDONO, 7
20122 - MILANO
C.F. 80012650158

EFFETTO: dalle ore 24 del 31/12/2024
SCADENZA PRIMA RATA: alle ore 24 del 31/12/2025
SCADENZA RATE SUCCESSIVE: alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno
SCADENZA DEFINITIVA: alle ore 24 del 31/12/2027

PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

- 1. Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- 2. Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- 3. Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 4. Assicurato:** l'Università degli Studi di Milano (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 5. Dipendenti:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
- 6. Società:** l'impresa assicuratrice.
- 7. Luoghi indicati in polizza:** luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato.
- 8. Premio:** la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
- 9. Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 10. Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- 11. Indennizzo/I:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
- 12. Broker:** il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.
- 13. Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 14. Esplosione:** sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevatavelocità.
- 15. Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l'intesa che gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

- 16. Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
- 17. Enti/Beni assicurati:** Enti/Beni del Contraente/Assicurato, siano essi di proprietà o comproprietà, locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi titolo, in utilizzo e/o gestione direttamente o indirettamente tramite terzi, come da definizioni da 18 a 32 compresi.
- Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuita alla partita "Contenuto/beni mobili".
- 18. Fabbricati:** tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrato, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere. E' escluso solo quanto compreso ai punti 20) usque 32) delle presenti DEFINIZIONI. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione) di proprietà della Contraente od occupati dalla stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nell'aggaranzia anche le relative quote di proprietà in comune.
- Per i Fabbricati di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.
- 19. Stabilimenti:** Sedi, Facoltà, Istituti, Laboratori, Centri, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.
- 20. Contenuto/beni mobili:** tutto quanto inerente l'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione "Fabbricati", nulla escluso né eccettuato, salvo quanto previsto al punto 3) delle C.G.A. "Beni esclusi". A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione: impianti generali di servizio dei fabbricati, mobili, arredamenti, macchinari, attrezzature, merci, libri, quadri, mezzi di trasporto/sollevamento/traino non iscritti al P.R.A., come specificato ai seguenti punti 21) e 22), boschi, alberi, coltivazioni, parchi, giardini, animali. Sono compresi i beni di dipendenti, ospiti e terzi in genere (inclusi gli studenti).

21. Arredamento, attrezzature e merci:

a titolo esemplificativo e non limitativo: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, libri, registri, archivi, nonché tutti gli impianti, le attrezzature anche elettroniche, le apparecchiature elettroniche, gli elaboratori elettronici, gli apparecchi ad impiego mobile anche elettronici, i dati ed i supporti dati, i programmi, gli archivi, le macchine impiegate per l'attività dell' Assicurato (anche durante l'uso al di fuori delle strutture universitarie per motivi istituzionali), strumentazione per attività di ricerca, gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i medicinali, le sostanze – anche pericolose, i componenti, le scorte alimentari, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale da imballo e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata copertura stipulata dall'Assicurato (anche all'interno della presente polizza).

22. Macchinari:

a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento e/o strumentali all'impianto medesimo), attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, cassonetti, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

23. Beni Bibliografici:

libri, riviste, manoscritti, raccolte, manuali, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell'Assicurato, così come assicurato al Capo IV), soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983.

24. Beni Museografici ed Opere d'Arte:

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, così come assicurato al Capo IV), soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983.

25. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:

a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell'elettronica atta all'elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica e lo svolgimento dell'attività didattica, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, stampanti, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, spettrometri e laser così come specificato nell'apposito Capo II) di polizza, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.

26. Apparecchi ad impiego mobile:

impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e nonlimitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, smartphone, tablet, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

27. Dati:

insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

28. Programmi:

sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

29. Supporti dati:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

30. Archivi:

insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

31. Valori:

denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati,

buoni pasto, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

32. Preziosi:

monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro simile.

33. Inondazione o alluvione:

fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali.

34. Fenomeno elettrico:

danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati e che non comportino sviluppo di fiamma.

35. Danni consequenziali:

danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

36. Terrorismo:

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

37. Periodo assicurativo:

anno o minor periodo per il quale è corrisposto il relativo premio

PREMESSA

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi i danni da furto, scippo, rapina, furto con destrezza, subiti dai beni assicurati, durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in
contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3 e 4)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 – Pagamento del premio - Termini di rispetto – tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata o email.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato alla Società per il tramite del Broker, fatta salva la possibilità del pagamento diretto da parte dell'Assicurato/Contraente previa specifica richiesta.

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 5 Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

Art. 6 Recesso per Revisione del prezzo

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 7 – Durata e scadenza del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2027.

Il Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, di rinnovare il contratto per una durata pari ad anni due, previa adozione di apposito atto. Tale facoltà riconosciuta al Contraente non necessita di preventivo accordo della Società.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà della Contraente di recedere al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

La Società potrà recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Su eventuale richiesta del Contraente la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, fino a un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 8 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
- b) darne avviso alla Società anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

È fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto agli specifici CAPI 1), 2), 3), e 4) della presente polizza.

Art. 10 – Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 12.04.06 n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti alla presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

Art. 12 – Limiti territoriali

Mondo intero, salvo le limitazioni di cui al Capo IV.

Art. 13- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (mail, posta elettronica certificata) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 - Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 15 - Statistiche sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco in formato excel dei sinistri denunciati che riporti:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;

- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di:

- numerazione attribuita;
- data di apertura della pratica presso la Società;
- data di accadimento del Sinistro denunciato;
- tipologia dell'evento;
- indicazione dei Beni danneggiati;
- Ubicazione;
- stato del sinistro;
- data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni naturali, successivi e continui dalla ricezione della richiesta inviata via email dalla Contraente.

Penali:

Nel caso in cui la Società non provveda alla trasmissione al Contraente del rendiconto semestrale dell'andamento dei Sinistri il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 10 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dalla Società entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta mediante Pec o raccomandata A.R. del Contraente.

In caso di mancato pagamento il Contraente provvederà ad escutere la fideiussione costituente il deposito cauzionale

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Penali:

Nel caso in cui la Società non provveda al pagamento dell'indennizzo mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione, il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 10 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dalla Società entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta mediante Pec o raccomandata A.R. del Contraente.

In caso di mancato pagamento il Contraente provvederà ad escutere la fideiussione costituente il deposito cauzionale

Art. 17 - Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 18 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 19 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Compagnia solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Compagnia) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Compagnia il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Compagnia ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 20 – Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 21 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

Resta inteso che tutte le Coassicuratrici dovranno comunque sottoscrivere il presente contratto.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premiolo Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3 e 4)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli Enti/Beni assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave dell'Assicurato stesso.

Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori, e anche se è cagionato con dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato, esclusi in ogni caso i danni da peculato.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'Ateneo;

2.3 - da inquinamento, contaminazione, fermentazione;

2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A1, A2, B2 e B3 che seguono;

2.5 - agli enti assicurati causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;

2.7 - verificatisi a causa di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;

2.9 - da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;

2.10 - causati da saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita;

2.11 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;

2.12 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso;

2.13 - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazioni artificiale di particelle atomiche;

2.14 - errori di progettazione, calcolo;

2.15 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

2.16 - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.

Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione

Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Ateneo, natanti ed aeromobili.

Art. 4 - Identificazione delle cose assicurate

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.

Art. 5 - Massima esposizione della Società

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.

Art. 6 - Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società

Previ accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

Art. 7 - Enti assicurati

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente. Si prende atto tra le parti che tali valori sono desunti dalle evidenze amministrative della Contraente stessa ed in particolare per il Contenuto/beni mobili: prezzo d'acquisto degli enti quale risulta dal libro inventario o da altra idonea documentazione fiscale della Contraente.

Art. 8 - Determinazione dei valori indennizzabili

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

1. per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
2. per il contenuto/beni mobili: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);

Art. 9 - Guasti

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

Art. 10 - Demolizione e sgombero

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro fino alla concorrenza di € 2.500.000 per sinistro e per anno.

Art. 11 - Onorari periti e consulenti

La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A6) (per i Capi I, II, III) e art. 6 (Capo IV) le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

Art. 12 - Assicurazione in nome e per conto di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 - Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).

Art. 14 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 15;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni altra formalità. Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

Art. 15 - Determinazione del danno

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;

- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurato al punto A1) del Capo I) che segue.

Per i danni derivanti dalla "perdita di pignone" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A6 e B7.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell'eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell'obbiettivo di ricerca.

Art. 16 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, con il massimo di € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benessere dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Art. 17 - Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati nei CAPI che seguono.

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle diverse franchigie, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

Art. 18 - Forma dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto in tutti i suoi Capi, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che l'Assicurato stesso debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell'articolo 1907 del Codice Civile).

Art. 19 - Furto con destrezza (valida per i Capi II, III, IV)

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura degli stessi purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Art. 20 - Mezzi di chiusura dei locali (valida per i Capi II, III, IV)

I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate possono essere, in alcuni casi, insufficienti. La Società indennizzerà comunque il danno senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Danni precedenti

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito in precedenza le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 23 - Emissione appendici di vincolo

A semplice richiesta del Contraente/Assicurato, la Società si dichiara sin d'ora disponibile all'emissione di appendici di vincolo a favore di istituti bancari a fronte di erogazione di mutui. Tali appendici saranno emesse senza alcun onere a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 24 - Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Rimane depositato agli di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Società.

Art. 25 - Condizione Risolutiva

La presente polizza è stipulata sotto condizione risolutiva che le informazioni fornite dalle competenti autorità confermino l'inesistenza a carico della Compagnia Delegataria e di tutte le Compagnie Coassicuratrici di procedimenti connessi alla legislazione antimafia.

ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

Attività e caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'Ateneo ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi.

Somme assicurate e Conteggio del Premio

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento.

Part.	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso imponibile %	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 50.000.000,00			
2	Fabbricati di particolare interesse storico artistico *	€ 100.000.000,00			
3	Contenuto	€ 18.000.000,00			
4	Beni bibliografici, museografici ed opere d'arte *	€ 5.000.000,00			
Totale					

** Partite esenti da imposte, come da definizioni di Polizza.*

Si precisa che per l'identificazione dei Beni assicurati faranno fede le evidenze amministrative del Contraente/Assicurato.

È convenuto che il limite massimo di indennizzo per sinistro e/o per anno, complessivamente per tutte le partite di polizza (Stop Loss), non potrà eccedere l'importo di Euro 120.000.000,00 (centoventi milioni) per Sinistro e per Periodo assicurativo, fatta salva l'applicazione degli scoperti e/o franchigie ed eventuali sottolimiti comedisciplinato nel presente capitolato.

<p style="text-align: center;">CAPO I DANNI DIRETTI Incendio ed Extended Coverages</p>

A1) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2.4 delle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato dalla Contraente proprietaria e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per sinistro indicato nel successivo art. A6.

A2) Danni da inattività

A deroga di quanto disposto all'art. 2.4 delle C.G.A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

- a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.
- b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per sinistro, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A6.
- saranno ammessi all'indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A3) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico

Ad integrazione del punto 8.1 delle C.G.A. le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato, tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell'apposita tabella "Limiti di Indennizzo".

A4) Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e fino al limite di € 10.000.000,00, dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

I danni da interruzione di attività derivanti da danni materiali di cui sopra, sono compresi fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.

Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locale all'Ente.

Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi, gli amministratori o i legali rappresentanti e le società collegate, controllate o controllanti.

Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.

A5) Franchigie e scoperti

La Società indennizzerà l'Assicurato previa detrazione per Sinistro, per ciascuna sede (e per tale si intende quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 20 metri), dei seguenti importi:

<u>Importo (€)</u>	<u>Garanzia</u>
a) 1.000,00	Per ciascun sinistro (franchigia frontale)
b) 25.000,00	per danni da terremoto
c) 3.000,00	per imbrattamento dei muri
d) 5.000,00	per alluvioni, inondazioni ed allagamenti
e) 5.000,00	per terrorismo o sabotaggio
f) 2.000,00	per danni da sovraccarico neve
g) 20 % del danno con il minimo di 5.000,00	per danni da eventi atmosferici

A6) Limiti di indennizzo

Fermo il limite di indennizzo complessivo per sinistro e Periodo di assicurazione, in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro importi superiori a:

<u>Importo (€) o (%)</u>	<u>Garanzia</u>
€ 1.500.000,00	perdita pigioni
€ 1.500.000,00	per danni di inattività
€ 50.000,00	per imbrattamento dei muri
€ 500.000,00	per mancata produzione o distribuzione del freddo
€ 1.000.000,00	per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento)
€ 5.000.000,00	per differenziale storico-artistico
5% del danno indennizzabile	per Onorari dei Periti e/o Consulenti
€ 25.000.000,00	per Terrorismo o sabotaggio
€ 40.000.000,00	per Terremoto
€ 20.000.000,00	per alluvioni, inondazioni ed allagamenti
€ 1.000.000,00	per Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni
€ 1.000.000,00	Per Guasti macchine
€ 5.000.000,00	Per Innovazione del rischio
€ 25.000.000,00	Per Eventi atmosferici

A7) Terremoto

relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 48 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

A8) Danni da acqua

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati da umidità e/o stillicidio.

A9) Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali causati e subiti dai Enti/Beni assicurati per effetto di franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni anche se tali eventi sono causati da Terremoto, per il quale si rimanda alla dedicata garanzia e relativo sottolimito.

A10) Guasti Macchine

La presente polizza garantisce la copertura di tutti i danni ai macchinari ed alle apparecchiature elettroniche da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali a titolo indicativo ma non esaustivo quelli derivanti da: incidenti fortuiti di funzionamento quali errori di manovra, errata manipolazione, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anomale, forze centrifughe, grippaggio, colpo d'ariete, fenomeni elettrici e simili (salvo quelli causati da incendio), mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incuria, negligenza, imperizia, corpi estranei, difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio, e mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengano smontati, testati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, siano in manutenzione o riparazione sia presso aree aziendali che presso terzi o vengano installati in altra sede sempre però negli insediamenti assicurati intendendosi per tali le aree aziendali e relative pertinenze. Limitatamente alla suddetta definizione:

- per **macchinario** si intendono macchinari, impianti ed attrezzature di ogni tipo (inclusi serbatoi metallici e tubazioni) nonché opere di fondazione dei macchinari, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario, degli impianti e delle attrezzature;
- per **apparecchiature elettroniche** si intendono tutti i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, conduttori esterni nonché personal computers in genere, escluso quanto ricompreso nella precedente definizione "Macchinario", non collegati a sistemi di processo produttivo.

Si intendono esclusi i danni:

- a) a tubi o valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- b) a utensileria, fluidi in genere (fatta eccezione per olio nei trasformatori ed interruttori), organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- c) relativamente alle apparecchiature elettroniche, ai danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- d) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- e) danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.
- f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- g) dovuti: a manifesta e palese inosservanza delle indicazioni contenute nei manuali ufficiali di uso e manutenzione forniti dal costruttore; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

Nel caso in che ne derivi altro danno risarcibile a termini di polizza, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Si intendono incluse anche tutte le spese addizionali per le riparazioni temporanee e per velocizzare le riparazioni

permanenti od il rimpiazzo degli enti assicurati.

A11) Innovazione del rischio

Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei Fabbricati e Stabilimenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi Fabbricati e Stabilimenti, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dai Enti/Beni assicurati, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisì a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

A12) Enti/Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata

Relativamente ai danni subiti dagli Enti/Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento degli Enti/Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

CAPO II
SEZIONE ELETTRONICA

Fermo il limite di indennizzo complessivo per sinistro, in nessun caso la Società, per gli Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B7) per danni afferenti il presente Capo:

B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) delle C.G.A., la Società non è obbligata

limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:

1.1 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;

1.2 - causati da saccheggio, infedeltà dei Dipendenti, appropriazione indebita;

1.3 - verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dei limiti territoriali previsti nella presente polizza.

Sono però compresi in garanzia i danni subiti da elaboratori elettronici e relativi accessori ad impiego mobile e/o portatili, durante l'impiego fuori dalle Sedi della Contraente, anche all'estero;

1.4 - Nel caso di guasti la Società non è obbligata per i danni:

1.4a - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;

1.4b - la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;

1.4c - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;

1.4d - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

1.4e - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

1.4f - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore.

B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

- a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per sinistro un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B7.

B3) Supporti Dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per sinistro, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B7.

B4) Conduuttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduuttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduuttori assicurati.

B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B1) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto in ogni luogo in cui i beni si trovino, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

B6) Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi per Sinistro:

<u>Importo (€)</u>	<u>Garanzia</u>
a) 10.000,00	per danni da terremoto
b) 5.000,00	per alluvioni, inondazioni ed allagamenti
c) 2.000,00	per altri danni da acqua
d) 5.000,00	per terrorismo o sabotaggio
e) 20% con il minimo di € 5.000,00	per danni da eventi atmosferici
f) 250,00	per furto con destrezza

B7) Limiti di indennizzo

Fermo il limite di indennizzo complessivo per sinistro e Periodo di assicurazione, in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per Sinistro importi superiori a:

€	10.000.000,00	per danni materiali diretti e/o consequenziali ad Elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche
€	1.000.000,00	per danni materiali diretti e/o consequenziali ad Apparecchiature ad impegno mobile
€	1.000.000,00	per la ricostruzione di Supporti dati distrutti o danneggiati con il massimo di € 100.000,00 per singolo supporto
€	1.000.000,00	per Maggiori costi con il limite di € 100.000,00 per singola giornata
€	500.000,00	per danni da Furto, scippo, rapina, furto con destrezza
€	500.000,00	per conduttori esterni

B8) Enti particolari

A maggior precisazione di quanto indicato in polizza, si precisa che tra gli enti assicurati alla voce "Elaboratori Elettronici" di cui al Capo II) "Sezione Elettronica", sono compresi spettrometri e laser completi di accessori.

Per i suddetti beni vale anche la seguente clausola "Tubi speciali e valvole elettroniche": "A parziale deroga del punto 1.4d) dell'Articolo B1) – Esclusioni – della Sezione B "Elettronica" di polizza, sono indennizzabili anche i danni ai tubi e alle valvole elettroniche. In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo intercorso dalla installazione, alle ore di lavoro di colpi effettuati, od altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Si precisa altresì che tra le attrezzature elettroniche sono ricompresi i defibrillatori posizionati in vari punti dell'Ateneo da utilizzarsi in situazioni di emergenza.

B9) Precisazioni

Per la garanzia furto, scippo, rapina, furto con destrezza del presente Capo II si intendono richiamate le condizioni generali di assicurazione del successivo Capo III, artt. 1,2,3,4,5,7 e 8.

Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione, rottura o scasso dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con uso di chiave false; è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

B10) Atti dolosi - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

La Società risponde anche dei danni avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo di € 5.000.000,00.

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura). Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

CAPO III
SEZIONE FURTO E RAPINA

Fermo il limite di indennizzo complessivo, in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro, importi superiori a:

Limiti di indennizzo:

<u>Garanzia</u>	<u>Importo per sinistro</u>
1) Perdita dei valori negli stabilimenti:	€ 175.000,00
2) Danni durante il trasporto valori:	€ 50.000,00
3) Contraffazione di valuta:	€ 1.000,00
4) Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto:	€ 800.000,00

I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole Partite.

Franchigie:

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di seguito indicato, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri.

<u>Partite</u>	<u>Importo per sinistro</u>
Perdita dei valori negli stabilimenti:	nessuna
Danni durante il trasporto valori:	nessuna
Contraffazione di valuta:	€ 50,00
Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto:	nessuna
Furto con destrezza.	€ 250,00

1) – PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento o sede i valori stessi siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall' Assicurato.

La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico; il limite di indennizzo si intende determinato in Euro 3.000= per sinistro con il limite di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da terzi.

Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti, con esclusione di denaro, preziosi, gioielli e pellicce in caso di furto. Le predette esclusioni non sono operanti in occasione di rapina o scippo avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia è prestata con il limite per sinistro di Euro 3.000,00= e di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.

Relativamente al furto di beni del Contraente, dei Dipendenti, degli studenti, degli studenti con incarichi rilasciati dal Contraente e di terzi ospiti del Contraente in occasione di corsi, convegni etc., la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione, rottura o scasso dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con uso di chiave false; è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

Condizioni particolari:

1.1 Estensione di garanzia

La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente PARTITA col massimo di Euro 5.000,00= per sinistro ed anno.

2) - DANNI DURANTE IL TRASPORTO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di porta valori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa, anche grave, imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori - i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato - a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

Contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore.

Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio.

Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Condizioni particolari

2.1 Parificazione a dipendenti

Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

2.3 Modalità dei trasporti

- a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - fino a € 40.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione;
 - oltre € 40.000,00= e sino a € 80.000,00= da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione.
 - oltre € 80.000,00= e sino a € 150.000,00= da due dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione.
 - oltre € 150.000,00= e fino a € 250.000,00= per mezzo di autoveicolo con tre dipendenti, di cui uno munito di arma da fuoco oppure per mezzo di tre dipendenti, di cui due muniti di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione.
 - oltre € 250.000,00= per mezzo di furgone blindato con tre dipendenti muniti di arma da fuoco.
- b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
- c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.

3) - CONTRAFFAZIONE DI VALUTA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta avente corso legale.

La garanzia viene prestata in eccedenza all'importo che resta a carico dell'Assicurato di € 50,00= per annualità assicurativa e fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa.

4) - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) Perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature (ovunque ubicati, anche durante l'uso al di fuori delle strutture universitarie per motivi istituzionali) e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati.
Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.

- b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
- c) Furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature, merci.

A condizione che l'Assicurato sia il proprietario (o comunque ne abbia l'uso o il possesso a qualsiasi titolo) degli oggetti indicati alle lettere a), b), e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Sono escluse le apparecchiature di audio-fono-videoriproduzione ove già assicurate con altre polizze.

Condizioni particolari

4.1) Limiti di indennizzo

Ad integrazione di quanto previsto al presente Capo, sono applicati i seguenti limiti di indennizzo:

l) Per i danni di cui al punto a) precedente

€ 400.000,00 per sinistro.

4.2) Nuovi stabilimenti e dipendenti

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER IL CAPO III

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti stabiliti dagli Organi Accademici per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato.
- b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate durante il trasporto a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla Garanzia 2) – Danni durante il trasporto.
- c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.

- e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
- f) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro.
- g) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario.
- h) Conseguenti a furto e rapina avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.

Art. 2 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 3 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) Dare avviso alla Società anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 15 gg. dalla scoperta del medesimo.
- b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 – Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 5 – Conservazione delle tracce di sinistro

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.

Art. 6 – Effetti cambiari

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C., a condizione che il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 8 – Recuperi

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) In primo luogo, per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
- b) In secondo luogo, per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo della stessa corrisposto all'Assicurato.
- c) Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla garanzia interessata, fosse rimasta a suo carico.

CAPO IV SEZIONE BENI BIBLIOGRAFICI, MUSEOGRAFICI ED OPERE D'ARTE

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni aggiuntive le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Valore commerciale:	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.
Valore dichiarato:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
Deprezzamento:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

UBICAZIONE DEL RISCHIO: Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino ed entro i confini dell'Europa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER IL CAPO IV)

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
- b) darne avviso alla Società anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

È fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennizzo ad esso spettante.

Art. 3 – Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1) della presente sezione;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4 – Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:

<u>Importo (€)</u>	<u>Garanzia</u>
a) 25.000,00=	per danni da terremoto
b) 5.000,00=	per alluvioni, inondazioni ed allagamenti
c) 2.000,00=	per altri danni da acqua
d) 5.000,00=	per terrorismo o sabotaggio
f) 20% con il minimo di € 5.000,00=	per danni da eventi atmosferici

Art. 5 – Onorari dei Periti e/o Consulenti

La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia un importo pari al 3% del danno indennizzabile per le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

Art. 6 – Oggetto dell'assicurazione

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate salvo quanto disposto dal seguente art. 8) "Esclusioni".

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Art. 7 – Furto, scippo, rapina, furto con destrezza

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, scippo, rapina, furto con destrezza, anche se iniziato dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione, rottura o scasso dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con uso di chiave false; è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

Art. 8 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;

- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Art. 9 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponderà una somma pari al valore dell'oggetto al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi; tale valore sarà determinato da un qualificato esperto d'arte concordato tra le Parti. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 90%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dal precedente art. 8) - lettera f) della presente sezione.

Art. 11 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento

dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 12 – Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata, oltre che per la giacenza, anche per le eventuali movimentazioni o spostamenti delle opere nell'ambito degli stabilimenti.

La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra i vari stabilimenti dell'Ateneo, in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.000,01 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.000,01 ad € 3.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e scorta armata.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

Art. 13 – Condizione particolare

Si intende assicurata l'opera "Jannis Kounellis" di proprietà della Fondazione Arnaldo Pomodoro installata all'aperto presso la sede di Via Festa del Perdono alle condizioni di polizza e con i seguenti limiti di indennizzo e scoperti:

Somma Assicurata: € 200.000,00

Eventi sociopolitici: Limite massimo di indennizzo 80% della somma assicurata; Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Atti di terrorismo: Limite massimo di indennizzo 50% della somma assicurata; Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.